

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1958

#### Trasferimento in ruolo organico del personale della Ragioneria generale dello Stato collocato fuori ruolo presso i relativi organi decentrati

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge, si intende provvedere alla risoluzione di un indifferibile problema insorto nei riguardi del personale del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, a seguito della istituzione degli organi permanenti di decentramento del controllo amministrativo-contabile denominati « Ragionerie regionali dello Stato », disposta col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, in sostituzione dei preesistenti organi temporanei di natura decentrata e cioè degli « Uffici speciali di Ragioneria dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche », costituiti con il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e degli « Uffici regionali di riscontro », creati e disciplinati, rispettivamente, col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 e con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, numero 1059, nonché a seguito del principio generale sancito dall'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo il quale « il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri Enti pubblici, attinenti agli interessi dell'Amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'Amministrazione stessa ».

Si tratta, in sostanza, di adottare anche per la mentovata Ragioneria generale dello Stato parte soltanto del provvedimento attuato nei confronti dei Provveditori regionali alle Opere pubbliche con la legge 4 marzo 1958, n. 131, al fine di consentire il rientro in ruolo, senza pregiudizio delle esigenze funzionali dell'Istituto e delle inattuabili aspettative del personale interessato, dei Direttori delle predette Ragionerie regionali dello Stato, già obbligatoriamente posti nella posizione di fuori ruolo nella loro precedente qualità di Dirigenti dei cessati Uffici speciali di ragioneria dei ricordati Provveditorati regionali alle Opere pubbliche, in applicazione del quinto comma dell'articolo 3 del precitato decreto legislativo presi-

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

denziale n. 37 del 1946, i quali Direttori, in relazione al richiamato principio generale sancito dal riferito articolo 58 del testo unico e alla natura innegabilmente istituzionale dei compiti demandati alle cennate Ragionerie regionali dello Stato, non possono ulteriormente collocarsi o permanere nell'anzidetta posizione di fuori ruolo.

Il provvedimento proposto ha carattere di urgenza, in quanto il competente organo di controllo costituzionale non ha mancato di rappresentare la illegittimità di siffatta posizione.

Il provvedimento stesso non comporta nessun onere di spesa e in ordine al suo contenuto che riproduce parte di precedenti schemi di disegni di legge a suo tempo diramati a tutte le Amministrazioni dello Stato, hanno avuto occasione di manifestare il proprio assenso sia il Ministro della organizzazione amministrativa (note n. 512/105 del 28 ottobre 1957 e del 24 febbraio 1958) sia il Ministero dei lavori pubblici, interessato per la compensazione della spesa (telegramma n. 26415 del 25 novembre 1957).

Com'è agevole evincere, il disegno di legge in questione consta di tre articoli, intesi a stabilire:

1) l'abrogazione espressa del disposto del quinto comma dell'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale n. 37 del 1946, peraltro tacitamente caducato perchè incompatibile con le successive norme del decreto legislativo presidenziale n. 1544 del 1955 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

2) il rientro in ruolo dei direttori in parola mediante aumento di diciassette posti della dotazione organica della qualifica di Direttore di divisione della carriera direttiva dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

3) la compensazione della spesa mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 48 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sul quale grava il predetto personale fuori ruolo della Ragioneria generale dello Stato;

4) l'entrata in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione, in deroga alla comune *vacatio legis*, attesa la segnalata urgenza.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Nei riguardi dei Direttori delle Ragionerie regionali dello Stato, cessa di avere applicazione il disposto del quinto comma dell'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, concernente norme per la costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle Opere pubbliche.

In dipendenza di quanto stabilito al precedente comma, il numero dei posti di Direttore di Ragioneria centrale di 2<sup>a</sup> classe o Direttore di Divisione nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi centrali (Tabella A) della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro 11 allegato al decreto del Presi-

dente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è aumentato di diciassette unità.

## Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si fa fronte con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 48 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.